



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 44 del 08/04/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALLA FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 COMMI 5 E 5BIS E ALL'ART. 142 COMMI 12 BIS, TER E QUATER DEL D. LGS. 285/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. RENDICONTO 2024

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **16:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALLA FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 COMMI 5 E 5BIS E ALL'ART. 142 COMMI 12 BIS, TER E QUATER DEL D. LGS. 285/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. RENDICONTO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO in via preliminare dell'articolo 208 ("Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie") del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada"), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone le seguenti principali direttive in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni dei suoi precetti:

- al comma 1 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- al comma 4 fissa che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni sia destinata contabilmente:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, vale a dire non inferiore al 12,50% del totale, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, nel senso di non inferiore al 12,50% del totale, a potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo n. 285/1992;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse "al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";
- al comma 5 sancisce che i Comuni debbano determinare annualmente, in via previsionale, con Delibera della Giunta, le quote da destinare alle sopra richiamate finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al sopra citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) possa essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTI poi i commi 12 bis e 12 ter dell'art. 142 dello stesso D Lgs. 30 aprile 1992 n. 285:

- 12-bis *I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. (...omissis...);*
- 12-ter *Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;*

VISTI infine:

- l'art. 25 c. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede: *“Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2”*, subordinando l'esecutività dell'art. 142 c. 12 bis all'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali mai emanato;
- l'art. 4 ter c. 16 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n. 44, che così recita *“Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;

RAMMENTATO che:

- il Comune di Rubiera fa parte dell'Unione di Comuni Tresinaro Secchia a far data dal 3 aprile 2008, con l'approvazione dello Statuto dell'Unione medesima da parte dei singoli Consigli dei Comuni componenti l'Unione medesima;
- l'Unione così formata, quale Ente locale dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, opera dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario in seguito all'approvazione delle Convenzioni con i Comuni componenti il trasferimento di varie funzioni istituzionali (di polizia municipale, dei servizi socio-assistenziali unificati, della funzione inerente la protezione civile, dei servizi informatici e telematici, della funzione relativa alle risorse umane);



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'esercizio unificato delle citate funzioni da parte del nuovo Ente ha comportato l'assegnazione giuridica ed economica delle dotazioni organiche del personale comunale addetto, dei proventi e dei costi relativi ai servizi interessati alle funzioni trasferite in capo all'Unione Tresinaro Secchia;

RILEVATO che:

- le previsioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al "Nuovo Codice della Strada" di competenza territoriale del Comune sono comprese all'interno delle imputazioni del Bilancio di Previsione dell'Unione, a cui sono state trasferite le funzioni di Polizia Municipale come sopra citato;
- permangono in capo al Comune di Rubiera gli eventuali introiti relativi alla riscossione (ad esaurimento) dei ruoli coattivi riferiti ad anni pregressi e la formale destinazione dei proventi sanzionatori di cui al menzionato comma 4 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte di quota del 50% dei medesimi proventi che l'Unione non ha trovato la possibilità tipologica di destinare;
- da ciò discende che le entrate delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni al "Nuovo Codice della Strada" incassate e non destinate dall'Unione, per la porzione di competenza del Comune, sono ordinate a finanziare interventi per migliorare la sicurezza e la mobilità stradale di proprietà oltre che dell'apparato di segnaletica ad esse correlato, le cui imputazioni di spesa e di corrispondente entrata (che l'Unione provvederà a girare alle casse comunali) occorre che siano previste nel contesto contabile del Bilancio di Previsione comunale;

PRESO ATTO anche della Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 52 del 17/10/2017 intitolata *"Accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia e l'Unione Tresinaro Secchia per l'incremento della sicurezza sulle strade e l'adozione dei corretti comportamenti di guida"*, mediante la quale l'Unione si impegna a versare all'Amministrazione Provinciale, quale Ente proprietario della strada su cui è effettuato l'accertamento di cui all'articolo 142 comma 12 bis, *"una percentuale degli importi incassati a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria pari al 40% che rappresenta una stima delle percentuali considerando le spese del personale e gestione delle inerenti attività da parte dell'Unione"*.

VISTO il Decreto Interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della Legge n. 120/2010 e recante *"Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità"*, volto a fornire i necessari chiarimenti all'applicazione dell'obbligo di relazione annuale relativa ai proventi di cui agli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis del menzionato Decreto Legislativo n. 285/1992;

PRESO ATTO del Prospetto di destinazione delle sanzioni al codice della strada - allegato al RENDICONTO 2024 dell'Unione Tresinaro Secchia - trasmesso in data 21 marzo 2025 - relativo alla rendicontazione delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni al Nuovo Codice della Strada relativamente all'esercizio finanziario 2024;

PRECISATO che la quota a carico del Comune di Rubiera, calcolata in proporzione al numero degli abitanti, ammonta a € 87.158,89;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO di approvare la rendicontazione relativa alle spese finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada anno 2024 per la quota di spettanza del Comune di Rubiera, pari complessivamente a € 87.158,89, come dettagliata nel Quadro di sintesi allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato “Sub. A”);

RICHIAMATI nel loro dettato normativo e di prassi:

- il Titolo II (recante “Programmazione e Bilanci”) del D.Lgs. T.U. del 18 agosto 2000, n. 267, "Ordinamento degli Enti Locali" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la rendicontazione relativa alle spese finanziate con proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada anno 2024 – pari complessivamente a € 87.158,89 - così come dettagliata nel Quadro di sintesi allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato “Sub. A”);
2. Di dare atto che la presente rendicontazione è propedeutica dell’approvazione del Rendiconto della gestione 2024;
3. Di trasmettere al Ministero dell'Interno la Relazione sulla destinazione dei proventi del Codice della Strada utilizzando la piattaforma TBEL entro la scadenza del 31 maggio 2025.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del 2 ° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA